

N. R.G. 295/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, sezione civile, in persona del Giudice unico, dott. Mauro D'Urso,
nel procedimento civile n. 295/2009 R.G.

avente ad oggetto: risarcimento danni

ha emanato la seguente

SENTENZA

Tra

██████████ V ██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ al C ██████████ presso lo
studio dell'avv. ██████████ che lo difende e rappresenta unitamente e disgiuntamente
agli avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo;

ATTORE

E

██████████ A, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ██████████ alla Via
██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'avv.to ██████████ che la rappresenta e
difende unitamente all'avv. ██████████, in virtù di procura in atti;

CONVENUTO

NONCHE'

██████████ G ██████████ R, elettivamente domiciliato in ██████████ alla ██████████ n. ██████████
studio dell'avv. ██████████ e ██████████ che lo che lo difendono e
rappresentano in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di terzo
chiamato;

TERZO CHIAMATO

Conclusioni: come in atti

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha esposto di essere stato

Posto, infatti, l'insegnamento costante per cui per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento si deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, principi sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen., può affermarsi che qualora la condotta della vittima o la condotta del terzo si inserisca in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia.

Se questa è la base per l'affermazione di un nesso di causalità concorsuale tra due condotte sotto il profilo oggettivo, non è di poco momento l'osservazione per cui, nel caso che ci occupa, la condotta addebitata dalla ██████ al terzo chiamato è una condotta omissiva per la cui rilevanza causale non può prescindersi dall'accertamento del cd. suo momento soggettivo.

Meglio motivando, poiché l'omissione di un certo comportamento, rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, quando si tratti di omissione di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale. Esso postula altresì la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.



L'individuazione di tale obbligo si connota, quindi, come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale.

Nel caso di specie l'omessa diligenza contestata all'istruttore da parte della [REDACTED] è, in buona sostanza, la risultante del ragionamento per cui l'istruttore non avrebbe previsto cautele ulteriori rispetto a quelle già adottate che, tuttavia, esauendo – quanto meno in astratto - pienamente l'obbligo di garanzia assunto nei confronti del proprio alunno, non possono essere ritenute esigibili.

Non si vede, in particolare, la ragione per la quale all'istruttore avrebbe dovuto imporsi un obbligo di cautela ulteriore rispetto a quello concretantesi nell'uso dei dispositivi prodotti dalla [REDACTED] secondo le precise prescrizioni presenti nel relativo libretto di istruzioni (cfr. legenda [REDACTED] del libretto di uso edizione [REDACTED] di cui al doc. 6 di parte terzo chiamato).

In poche parole, se nel libretto del [REDACTED] era prevista la possibilità di un uso della [REDACTED] [REDACTED], non poteva pretendersi che l'utente fosse chiamato a prevedere la fuoriuscita [REDACTED] e, quindi, a porre in essere accorgimenti ulteriori quali, ad esempio, l'utilizzazione di una tecnica [REDACTED] per giunta non consigliata né posta in evidenza dalla stessa produttrice. Anzi, il fatto che per l'utilizzo del [REDACTED] il libretto di uso suggerisse esplicitamente l'utilizzo di una tecnica di [REDACTED] aumenta l'affidabilità dell'utente nella bontà del prodotto allontanandolo dalla utilizzazione di altre forme di [REDACTED] che, nel presente giudizio, la stessa [REDACTED] ha propugnato come più sicure ed opportune.

Né il fatto che un diverso istruttore si sarebbe atteggiato diversamente predisponendo maggiori cautele (cfr. testimonianza resa dalla [REDACTED] attribuisce alla condotta del caso concreto posta in essere dal [REDACTED] un profilo di colpa omissiva giuridicamente rilevante.

Ragionare diversamente, vale a dire espungendo dal nesso di causalità omissiva il suo momento "soggettivo", determinerebbe un regresso ad libitum nella ricerca di cautele atte a coprire le imprevedibili inefficienze delle cautele già adottate e da sole, in astratto, sufficienti a prevenire danni al bene tutelando riconoscendo, così, rilievo causale al caso fortuito, espressamente escluso, invece, dall'art. 45 c.p.



Le ragioni che precedono determinano il rigetto della domanda di accertamento del concorso di responsabilità del terzo chiamato nel sinistro e, a maggior ragione, assorbono qualsiasi altra valutazione anche in merito ad una asserito concorso di colpa dello stesso attore.

Le ragioni che precedono portano altresì all'affermazione della responsabilità del produttore per il prodotto difettoso avendo l'attore assolto all'onere probatorio di cui all'art. 120 del codice del consumo: il danno concretantesi nelle lesioni, il difetto rappresentato dal fatto che la [redacted] non avrebbe dovuto uscire [redacted] ed il rapporto di causalità tra [redacted] e la caduta.

Provato l'an debeatur, relativamente al quantum debeatur, la c.t.u. espletata a firma del dott. [redacted] – di cui si condividono pienamente i risultati in quanto analiticamente e logicamente motivata - ha confermato la compatibilità causale dei danni lamentati con il sinistro come descritto. Della c.t.u. si condividono le conclusioni in termini di percentuali di invalidità permanente e temporanea e, facendo applicazione degli ordinari criteri equitativo tabellari in uso presso questo Tribunale (Tabelle di Milano del 2011), si riconoscono le seguenti somme in rapporto all'età della vittima: € 376.804,00 (valore di invalidità permanente risultante per una percentuale riconosciuta pari al 50% in un soggetto di 29 anni all'epoca del sinistro) a cui si giustifica una personalizzazione del danno che determina il riconoscimento di complessivi € 400.00,00 già all'attualità giustificati dalla intensa modifica in peius delle proprie abitudini di vita necessitanti di autocatatarismi due-tre volte al giorno complicati da ricorrenti infezioni delle vie urinarie inferiori (cfr. pag. 17 della c.t.u. medico legale depositata in data 11.10.2011); € 6.279,30 per 69 gg di ITP al 100% (€ 91 pro die) € 6.552 per 120 gg di ITP al 60% .

il danno non patrimoniale complessivo è, quindi, pari ad € 412.831,00, già all'attualità.

Devono poi calcolarsi gli interessi compensativi secondo il seguente criterio: si devaluta la somma al momento dell'incidente; la si rivaluta anno per anno fino alla data di deposito della presente pronuncia; sulla somma di anno in anno rivalutata si calcolano gli interessi compensativi nella misura del tasso legale, con esclusione degli interessi sugli interessi; sulla somma finale – pari alla sommatoria di € 412.831,00 più gli interessi compensativi – spettano, infine, in quanto debito di valuta, gli interessi legali a far data dalla odierna pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

Vanno, infine riconosciute le spese mediche affrontate dall'attore – come specificatamente provate in atti e pertinenti, stimate dal c.t.u. in € 2.541,30.



Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle note spese prodotte dai procuratori delle parti nonché sulla base del valore della causa, dei motivi della decisione e dell'attività di giudizio svolta.

Le spese delle due c.t.u. seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste in capo alla convenuta [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- a) accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta [REDACTED] nella causazione del sinistro occorso a V [REDACTED], la condanna al risarcimento dei danni in suo favore liquidati nella somma di € 412.831,00 oltre interessi come in parte motiva per danni non patrimoniali ed € 2.541,30 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo per danni patrimoniali;
- b) rigetta la domanda svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato [REDACTED];
- c) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore V [REDACTED] e liquidate complessivamente in € 20.000 di cui € 1000 per spese oltre accessori di legge;
- d) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese legali in favore di [REDACTED] e liquidate complessivamente in € 13.000 oltre accessori di legge;
- e) pone definitivamente le spese per le due c.t.u. espletate nel corso del giudizio in capo alla convenuta [REDACTED]

Verbania 11.06.2012

Il Giudice
Dott. Mauro D'Urso

